



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231**

(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione 21 marzo 2011 e successivamente
modificato il 16 marzo 2015 e il 4 aprile 2017)

PARTE GENERALE

INDICE

PARTE GENERALE	2
INDICE	3
DEFINIZIONI	5
CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	6
1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell’ente.....	8
1.3. Le linee guida di riferimento: le Linee guida Confindustria.....	8
CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI BORGO SAN FELICE	11
2.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di BORGO SAN FELICE.....	11
2.2. Funzione e scopo del Modello.....	12
2.3. Natura e Fonti del Modello.....	13
2.4. Codice Etico e di Comportamento e Modello.....	15
2.5. La costruzione del Modello e la sua struttura.....	15
2.6. La procedura di adozione del Modello.....	16
2.7. Aggiornamento periodico e attività di Risk Assessment.....	17
CAPITOLO 3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI BORGO SAN FELICE	19
3.1. Le Attività Sensibili di BORGO SAN FELICE.....	19
CAPITOLO 4 – ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	21
4.1. Identificazione dell’organismo di vigilanza.....	21
4.2. Funzione e poteri dell’OdV.....	23
4.3. L’attività di reporting dell’OdV verso altri organi aziendali.....	25
4.4. Obblighi di informazioni nei confronti dell’OdV.....	26
4.5. Verifiche sull’adeguatezza del Modello.....	28
CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	29
5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	29
CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO	30
6.1. Funzione del sistema sanzionatorio.....	30
6.2. Sistema sanzionatorio dei dipendenti.....	30
6.3. Misure nei confronti degli Amministratori.....	31
6.4. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner.....	31
PARTE SPECIALE	32
CAPITOLO 7 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE	33
7.1. Funzione della Parte Speciale.....	33
7.2. Principi di riferimento generali.....	33
7.3. Il sistema di deleghe e procure.....	34
7.4. I controlli dell’OdV.....	35
CAPITOLO 8 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del Decreto)	36
8.1. Le Tipologie di Reati.....	36
8.2. Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio.....	39
8.3. Attività Sensibili.....	44
8.4. Principi generali di comportamento.....	47
8.5. Principi specifici per le procedure.....	49
CAPITOLO 9 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24 bis del Decreto)	55
9.1. Le Tipologie di Reati.....	55
9.2. Attività Sensibili.....	56
9.3. Principi generali di comportamento.....	57
CAPITOLO 10 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter del Decreto)	59
10.1. Le Tipologie di Reati.....	59
10.2. Attività Sensibili.....	60
10.3. Principi Generali di comportamento.....	61

10.4. Principi specifici per le procedure	62
CAPITOLO 11 – REATI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Artt. 25 <i>bis</i> e 25 <i>bis</i> 1 del Decreto)	65
11.1. Le Tipologie di Reati	65
11.2. Attività Sensibili	69
11.3. Principi Generali di comportamento	69
11.4. Principi specifici per le procedure	71
CAPITOLO 12 – REATI SOCIETARI (Art. 25 <i>ter</i> del Decreto)	73
12.1. Le Tipologie di Reati	73
12.2. Attività Sensibili	76
12.3. Principi generali di comportamento	79
12.4. Principi specifici per le procedure	82
CAPITOLO 13 – REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 <i>quater</i> del Decreto)	87
13.1. Le Tipologie dei Reati	87
13.2. Attività Sensibili	88
13.3. Principi generali di comportamento	89
13.4. Principi specifici per le procedure	90
CAPITOLO 14 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25 <i>septies</i> del Decreto)	93
14.1. Le Tipologie dei Reati	93
14.2. Attività Sensibili	95
14.3. Principi generali di comportamento	96
CAPITOLO 15 – REATI DI RICICLAGGIO (Art. 25 <i>octies</i> del Decreto)	100
15.1. Le Tipologie dei Reati	100
15.2. Attività Sensibili	104
15.3. Principi generali di comportamento	105
15.4. Principi specifici per le procedure	107
CAPITOLO 16– DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (Art. 25 <i>novies</i> del Decreto)	110
16.1. Le Tipologie di Reati	110
16.2. Attività Sensibili	110
16.3. Principi generali di comportamento	111
16.4. Principi specifici per le procedure	112
CAPITOLO 17 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 <i>decies</i> del Decreto)	113
17.1. Le Tipologie di Reato	113
17.2. Attività Sensibili	113
17.3. Principi Generali di comportamento	113
CAPITOLO 18 – REATI AMBIENTALI (art. 25 <i>undecies</i> del Decreto)	115
18.1. Le Tipologie di Reati	115
18.2. Attività Sensibili	119
18.3. Principi Generali di comportamento	119
18.4. Principi specifici per le procedure	120
CAPITOLO 19 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 <i>duodecies</i> del Decreto)	122
19.1. Le Tipologie di Reati	122
19.2. Attività Sensibili	122
19.3. Principi Generali di comportamento	123
19.4. Principi specifici per le procedure	123
APPENDICE 1 – I Reati previsti dal Decreto	125

DEFINIZIONI

- "Allianz" o la "Capogruppo": Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste, Largo Irneri, 1.
- "BORGO SAN FELICE" o la "Società": Borgo San Felice s.r.l. con sede legale a Castelnuovo Berardenga (SI) – Località San Felice.
- "Codice Etico e di Comportamento" di Gruppo: il Codice Etico e di Comportamento adottato da Allianz S.p.A., che formalizza i valori fondanti ed i principi generali di comportamento della Società del Gruppo, ivi incluso Borgo San Felice - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari dello stesso devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- "Attività/ Aree Sensibili": le attività di BORGO SAN FELICE nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "CCNL": i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente delle imprese e per i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale per il personale non dirigente, attualmente in vigore ed applicati da BORGO SAN FELICE.
- "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- "Gruppo": Allianz S.p.A. e le società della stessa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- "Destinatari": ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto) ed i dipendenti.
- "Operazioni Sensibili": vedi "Attività/ Aree Sensibili".
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
- "Partner": le controparti contrattuali di BORGO SAN FELICE, quali ad esempio fornitori e distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- "Reati": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- "Soggetti Apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, recante le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista inoltre l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, rimandando all'**Appendice 1** del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e contro la fede pubblica;
- (ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis del Decreto);
- (iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto);

- (iv) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
- (v) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis del Decreto);
- (vi) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1 del Decreto)¹;
- (vii) Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter del Decreto), anche con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- (viii) Delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-quater del Decreto);
- (ix) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1 del Decreto);
- (x) Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies del Decreto);
- (xi) Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies del Decreto);
- (xii) Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime), introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies del Decreto);
- (xiii) Reati in materia di ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies del Decreto);
- (xiv) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies del Decreto);
- (xv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies del Decreto);
- (xvi) Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto);
- (xvii) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies del Decreto).

L'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 potrà in futuro essere estesa dal legislatore ad altre tipologie di reati.

¹ All'interno di tale tipologia si è ritenuto opportuno non considerare le fattispecie di reato introdotte sotto l'egida del Decreto dalla cd. Legge "Salva olio", applicabili limitatamente alle società che producono e trasformano olio di oliva (cfr. Appendice 1).

1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, all'articolo 6 , una forma di esonero dalla responsabilità, in caso di reato compiuto da "soggetti apicali", qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema prevede altresì che:

1. la Società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da "soggetti sottoposti all'altrui direzione" sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. Colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

1.3. Le linee guida di riferimento: le Linee guida Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state recentemente aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico e di Comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato

Si fa presente come, nella predisposizione della Parte Speciale relativa ai Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Gravi o gravissime, si sia tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto, da parte dei Destinatari, delle regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI BORGO SAN FELICE

2.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di BORGO SAN FELICE

BORGO SAN FELICE è una società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale l'erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione. La Società, con sede amministrativa e operativa nel Borgo medioevale di San Felice, è controllata integralmente da Allianz S.p.A.

La Società per svolgere la sua attività ricettiva utilizza, sulla base di un contratto di affitto pluriennale, una serie di immobili indipendenti collocati all'interno del perimetro del Borgo Medioevale di San Felice unitamente ad altre strutture decentrate denominate "CASE VACANZE". La proprietà di tali immobili è della Società Agricola San Felice S.p.A. (in breve ASF), anch'essa controllata al 100% dal Allianz S.p.A..

BORGO SAN FELICE fa parte dell'Associazione Relais & Chateaux.

BORGO SAN FELICE, in quanto dotata di strutture organizzative ridotte, si avvale per alcune funzioni indispensabili per la sua attività dei servizi forniti da ASF. Le prestazioni di servizio fornite da ASF a BORGO SAN FELICE sono disciplinate da specifici contratti scritti stipulati fra le parti.

La Società si avvale della collaborazione di alcuni dipendenti di Agricola San Felice in distacco presso Borgo San Felice per la gestione dei servizi amministrativi e di gestione del personale. Il distacco del personale è disciplinato da apposito contratto, definito anche con il supporto dell'Unione Agricoltori di Siena e comunicato formalmente a tutti i dipendenti interessati.

Il complesso turistico alberghiero e le unità immobiliari periferiche denominate CASE VACANZE sono gestiti dal Direttore Generale di Borgo San Felice.

La Società rivolge i propri servizi sia a clientela italiana sia straniera.

Con riferimento al canale di vendita la clientela può essere ripartita nelle seguenti macro categorie:

- Clientela privata diretta, gestita direttamente dalla società attraverso il portale internet e attraverso il canale telefonico;
- Clientela gestita tramite agenzie di viaggio (Tour Operators);
- Clientela privata – persone giuridiche: si tratta in particolare di società interessate all'organizzazione di eventi aziendali presso le strutture di BORGO SAN FELICE (es. vacanze aziendali, corsi di formazione, meeting, clientela privata che affitta in esclusiva il Borgo per eventi privati, etc.).

La struttura aziendale è costituita sia da dipendenti a tempo indeterminato sia da dipendenti a tempo determinato (lavoratori stagionali).

Le funzioni aziendali sono organizzate come segue:

- Direttore Generale;
- Vice Direttore Generale;
- Sales e Marketing Manager che riporta al Direttore Generale;
- Executive Chef;
- Ufficio Amministrazione;
- Giardiniere (operaio).
- Facchino (operaio);
- Capi Servizio a tempo determinato ma presenti per almeno 10 mesi, con copertura di ruolo e incarichi fondamentali.

Con riferimento all'ambito Salute e Sicurezza (SSL), la Società ha nominato anche un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esterno che verifica sia la parte di salute e sicurezza, inclusa l'adozione/aggiornamento delle relative procedure. Inoltre, la Società ha affidato a un consulente esterno gli adempimenti inerenti la metodologia HACCP relativa agli standard di sicurezza nelle cucine.

Quanto alla descrizione delle attività svolte dalle diverse funzioni aziendali, si rinvia all'organigramma, alle procedure aziendali e alle procure assegnate.

2.2. Funzione e scopo del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello consentono a BORGIO SAN FELICE non solo di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma soprattutto di migliorare la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a BORGIO SAN FELICE di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei

Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

2.3 Natura e Fonti del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato dal C.d.A. 21 marzo 2011 e successivamente aggiornato in data 16 marzo 2015 e 4 aprile 2017, costituisce regolamento interno di BORGIO SAN FELICE S.r.L. vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società - in funzione delle specifiche attività svolte - al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto.

Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, valido anche per la Società, costituisce il fondamento essenziale del presente Modello; le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento.

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema di controllo interno (di seguito, alternativamente, "SCI") esistente e delle relative procedure.

Tale sistema di controllo e le relative procedure, nella versione esistente di volta in volta modificate dalle funzioni ed organi competenti, è parte integrante del più ampio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo necessario ai fini del D.Lgs. 231/01.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda, rilevati in fase di "*as-is analysis*", in quanto idonei a valere anche come misure di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili e pertanto di prevenzione dei Reati.

In particolare:

- 1) i principi di Corporate Governance a cui BORGIO SAN FELICE e il Gruppo si ispirano contenuti nel "Codice di Corporate Governance del Gruppo Allianz S.p.A.", approvato dal C.d.A. del 30 gennaio 2004 e i successivi aggiornamenti;
- 2) il sistema di controllo interno (SCI) e le procedure aziendali, predisposto da BORGIO SAN FELICE;

- 3) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting del Gruppo;
- 5) la formazione del personale;
- 6) le comunicazioni e circolari aziendali al personale;
- 7) l'impianto procedurale implementato ai fini dell'ottenimento della certificazione BS OHSAS 18001:2007, relativa al sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori;
- 8) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- 9) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di Organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida dettate da Allianz S.p.A., in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle attività sensibili;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni attività rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
 - il SCI, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un'alta rilevanza delle Attività Sensibili;

- il Codice Etico e di Comportamento. Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e sono costantemente aggiornati dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

Infine, il presente Modello è ispirato alle Linee Guida delle associazioni di categoria - in particolare alle *Linee Guida Confindustria* di cui sopra (cfr. precedente paragrafo 1.3).

2.4. Codice Etico e di Comportamento e Modello

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, con il quale quest'ultima ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le società ed organizzazioni ad essa riconducibili.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi etici contenuti nel documento sopra menzionato, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico afferma in ogni caso principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

2.5. La costruzione del Modello e la sua struttura

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, BORGIO SAN FELICE – in ossequio alle direttive e linee guida di Allianz S.p.A. e avvalendosi del supporto della medesima - ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

A tale scopo BORGIO SAN FELICE ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello, si è così svolto attraverso l'esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura organizzativa; dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile identificare le aree i settori di attività, e le relative modalità, attraverso le quali si potessero realizzare i Reati,

effettuando tale analisi alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001 nonché dei processi e delle procedure esistenti (c.d. *"as is e gap analysis"*).

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in uno specifico documento di analisi del profilo di rischio (anche *"Matrice delle attività a rischio-reato"*), che forma parte integrante del presente Modello e che illustra in dettaglio i profili di rischio relativi ad BORGIO SAN FELICE relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001.

In particolare, in detta mappatura sono dettagliate, per ogni famiglia / tipologia di reato, le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. *"Attività Sensibili"*), gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione di tali reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. *"processi sensibili"*).

La Matrice delle attività a rischio-reato è custodita dal Direttore Generale, che ne cura l'archiviazione.

Il presente Modello è costituito da una *"Parte Generale"* e da una *"Parte speciale"* suddivisa per le diverse famiglie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. e ritenute applicabili secondo quanto presente nella *"Matrice attività a rischio reato"*.

2.6. La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, BORGIO SAN FELICE, in conformità alle sue politiche aziendali e in linea con quanto stabilito dalla Capogruppo, ha ritenuto necessario procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2011, con contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Essendo il Modello un *"atto di emanazione dell'organo dirigente"*, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del C.d.A. di BORGIO SAN FELICE.

A tal fine sono da intendersi come *"sostanziali"* quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione delle normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il C.d.A. ritenga di discostarsi dal parere dell'OdV, deve fornire adeguata motivazione.

Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il C.d.A. delega il Direttore Generale. Tali modifiche verranno comunicate al C.d.A. con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del C.d.A. e al Direttore Generale i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del C.d.A., in tal caso, deve convocare il C.d.A., affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto sopra previsto si applica, in quanto compatibile, per l'adozione, ad opera delle articolazioni funzionali interessate, di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per l'attuazione del Modello. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo.

2.7. Aggiornamento periodico e attività di Risk Assessment

Successivamente alla prima emanazione del Modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nel Gruppo Allianz S.p.A..

A tale scopo BORGIO SAN FELICE svolge una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del modello, nella sua parte generale e speciale, sia alla valutazione dei rischi di commissione dei reati al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di aggiornamento e Risk Assessment:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Società e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
 - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alle propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
 - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Società a fronte di ciascuna attività sensibile;
 - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;

- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
 - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
 - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

CAPITOLO 3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI BORGO SAN FELICE

3.1. Le Attività Sensibili di BORGO SAN FELICE

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta, è emerso che le attività sensibili al rischio ex D.Lgs. 231/2001, riguardano le seguenti fattispecie di reato:

- a) Reati nei rapporti con la P.A. (art. 24 e 25 Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis Decreto);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto);
- d) Reati di contraffazione e Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e 25 bis1 Decreto)²;
- e) Reati societari (art. 25 ter Decreto);
- f) Delitti con finalità di terrorismo (art. 25 quater Decreto);
- g) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies Decreto);
- h) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies Decreto);
- i) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies Decreto);
- j) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto);
- k) Reati ambientali (art. 25 undecies Decreto);
- l) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies Decreto) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Come precedentemente indicato, non sono state individuate attività sensibili legate ai reati di stampa di monete o valori bollati falsi nonché ai delitti contro la personalità individuale in quanto la commissione di tali reati appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile all'interno della realtà in esame.

L'OdV ha il potere di segnalare eventuali ulteriori attività sensibili da ricomprendere nel novero delle Attività individuate nel Modello a seguito di evoluzioni di natura legislativa e/o organizzativa che interessano le Società.

² All'interno di tale tipologia si è ritenuto opportuno non considerare le fattispecie di reato introdotte sotto l'egida del Decreto dalla cd. Legge "Salva olio", applicabili limitatamente alle società che producono e trasformano olio di oliva (cfr. Appendice 1).

Si tralasciano i reati contro la fede pubblica, i delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e contro la personalità individuale e i reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato che, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati giudicati solo astrattamente ipotizzabili in BORGIO SAN FELICE.

Per il dettaglio delle attività ritenute sensibili in relazione alle famiglie di reato sopra elencate, si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale del presente Modello.

CAPITOLO 4 – ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo formale del Decreto, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità, efficienza operativa e continuità di azione.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa che:

a) autonomia e indipendenza: il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico cioè al C.d.A. e non operi alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo decisionale. In proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del C.d.A., questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con la società incaricata della revisione dei bilanci e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal C.d.A. nel contesto di formazione del budget aziendale, su proposta dell'Organismo stesso, di stanziamento di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Inoltre, l'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il C.d.A. nella riunione immediatamente successiva.

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

b) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite

all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

c) Continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

In aggiunta ai principi sopra richiamati, trova applicazione anche il requisito dell'**onorabilità** il quale presuppone l'assenza di **cause di ineleggibilità**: nei confronti di ciascun componente dell'Organismo non deve pertanto sussistere alcuna condanna, anche in primo grado, o alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a reati previsti dal Decreto né cause di ineleggibilità previste per gli esponenti bancari e gli intermediari finanziari.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Borgo San Felice S.r.l., tenuto conto della struttura organizzativa della stessa ed in considerazione delle osservazioni da parte del Ministero della Giustizia in merito ai contenuti delle Linee Guida con riguardo alle caratteristiche soggettive ed oggettive dell'OdV, nonché della specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, il relativo incarico è stato affidato con delibera del C.d.A. del 21 marzo 2011 ad un organismo costituito in forma collegiale.

L'OdV di BORGIO SAN FELICE coincide, nella composizione odierna, con il Collegio Sindacale.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di BORGIO SAN FELICE si può avvalere del supporto di altre funzioni, della Società o della Capogruppo, che di volta in volta si rendano a tal fine necessarie.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del C.d.A.. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi

sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di collaborazione con BORGIO SAN FELICE.

4.2. Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

Verifiche e controlli:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili anche per quanto attiene alla valutazione del rischio rilevante.
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da BORGIO SAN FELICE, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre BORGIO SAN FELICE al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti ed i Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Formazione e informazione:

- coordinarsi con il Direttore Generale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nei confronti di tutti i Destinatari e le terze parti e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Sanzioni:

- coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 6).

Aggiornamenti:

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

Clausola generale

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, Consulenti, Agenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Direttore Generale, C.d.A. e Assemblea) o funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a loro danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del Modello).

A tal fine, le decisioni di carattere straordinario relative all'OdV, sono attribuite alla competenza esclusiva del C.d.A..

4.3. L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, al suo sviluppo e ad eventuali criticità rilevate secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base annuale, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Allianz S.p.A.;
- la seconda, sempre su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV predispose annualmente una relazione descrittiva per il CdA, che include: i) la sintesi dell'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi e l'eventuale aggiornamento dei processi strumentali; ii) le eventuali criticità (e suggerimenti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di completezza ed efficacia del Modello; iii) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello e del Codice Etico e di Comportamento adottati;
2. violazioni accertate del Modello e del Codice Etico e di Comportamento affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti;
3. attività svolte (comprese ad esempio le attività di formazione), verifiche e controlli compiuti, nonché esito dei medesimi ed eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

Con cadenza annuale, l'OdV presenta, altresì al Consiglio di Amministrazione un piano annuale delle attività di verifica, ordinate secondo le priorità risultanti dall'analisi dei rischi svolte.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il C.d.A. ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

Inoltre, per favorire il coordinamento tra l'OdV della Capogruppo e l'OdV di BORGO SAN FELICE è prevista, da parte di quest'ultimo, un'attività di reporting mediante comunicazioni scritte, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, in relazione ad eventuali criticità emerse sia in termini di

comportamenti o eventi interni alla società controllata di appartenenza, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può pianificare incontri periodici con i Responsabili delle Funzioni Aziendali sopra citate, nel proprio programma di Attività annuale o previsti a evento, qualora ritenuto necessario.

4.4. Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di tutti i Destinatari del presente Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di BORGIO SAN FELICE ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tale proposito, si precisa che la Società si è dotata di una specifica procedura nella quale sono disciplinati i flussi informativi all'OdV.

Nel caso in cui all'OdV pervengano segnalazioni non attinenti in materia 231, lo stesso provvede a trasmetterle alle funzioni di volta in volta competenti.

L'OdV si riserva di segnalare agli Organi Sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

La Società ha adottato la "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001" che disciplina le tipologie e le tempistiche di trasmissione dei flussi informativi verso l'OdV da parte di ciascuna funzione, organo societario e organismo di vigilanza di società controllate.

In particolare, la predetta procedura disciplina a livello aziendale:

- 1) I flussi informativi periodici verso l'OdV: la procedura individua per ciascuna funzione aziendale ivi considerata, la tipologia di flussi e la relativa periodicità di trasmissione all'OdV. Tali flussi possono consistere nella trasmissione di report o documenti o in incontri periodici con l'OdV stesso.
- 2) Segnalazioni all'OdV: flussi informativi estemporanei, trasmessi all'OdV in occasione del verificarsi di fatti o comportamenti in violazione, sospetto di violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso.

Modalità delle segnalazioni

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire direttamente all'OdV.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto:

- alla Casella Postale presso la sede di Milano delle Poste Italiane:

Allianz SpA – Local Integrity Committee CP 260 - 20101 Milano

oppure

- presso l'indirizzo di posta elettronica dell'OdV:

organismodivigilanza-231@borgosanfelice.it

In alternativa, è possibile anche effettuare la segnalazione ad un singolo componente dell'Organismo di Vigilanza il quale trasmette la medesima agli altri componenti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano BORG SAN FELICE o suoi Dipendenti o Organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di BORG SAN FELICE nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione in capo ad esterni (es. consulenti) dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

In ogni caso, qualora un Dipendente, un membro degli Organi Sociali o esterno, non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 6 del presente Modello.

4.5. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle strutture dell'Internal Audit di Gruppo e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di almeno 5 anni. L'accesso a tali dati è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al personale delegato dallo stesso..

CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di BORGIO SAN FELICE garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei propri Dipendenti, sia che si tratti di quelli già presenti in azienda sia che si tratti di quelli da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Direttore Generale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa, nonché in concomitanza di successivi aggiornamenti.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e di Comportamento, il Modello organizzativo e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a BORGIO SAN FELICE una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti. La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 6 del presente Modello.

CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui la Società preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

6.2. Sistema sanzionatorio dei dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare e potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL applicabili a ciascuna categoria di dipendenti (operai, impiegati, dirigenti).

Inosservanza degli strumenti e presidi specifici di controllo previsti nell'Appendice di cui agli Schemi di Controllo Interno e contenuti nella vigente normativa, anche di carattere aziendale.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Direttore Generale della Società, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del C.d.A., l'OdV informa il C.d.A., il quale prende gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.4 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 7 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE

7.1. Funzione della Parte Speciale

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale dello stesso, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Partner di BORGIO SAN FELICE sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

7.2. Principi di riferimento generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, ai valori e alle politiche di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) definizione di sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su target di performance raggiungibili.

7.3. Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto della Società rapporti con terze parti devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;

- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- e) le procure generali e speciali che consentono di rappresentare la Società nei confronti della P.A. devono farne espressa menzione;
- f) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

7.4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare che sia i processi produttivi, nel loro complesso, sia i prodotti ottenuti, sia le pratiche commerciali adottate siano conformi ai regolamenti e alle disposizioni normative in materia attualmente vigenti.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 8 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del Decreto)

8.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato), cui seguono, laddove ritenute rilevanti, casi di esempio di condotte criminose.

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Anticorruzione"), ha riformato l'intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del "reato di corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**
– INSERITO IN VIA PRUDENZIALE

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato: essenzialmente laddove l'erogazione non sia l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.- cd. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.- cd. corruzione propria)**

La corruzione impropria, prevista dall'art.318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La corruzione propria, prevista dall'art.319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'art.320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di pubblico servizio.

Nel caso della corruzione impropria, l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) è pienamente conforme all'interesse pubblico, e ciò che si intende punire è esclusivamente il cd. mercimonio della funzione pubblica.

Nel caso della corruzione propria il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), oppure dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto corrotto e corruttore operano su un piano paritario, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione, in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni (di qui la differenza tra costrizione e induzione) consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato rappresenta quindi una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario

dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere od un altro funzionario).

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato – costituente un'ipotesi aggravata di truffa – incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere i finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

8.2. Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio

I reati ora esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di concussione, corruzione e induzione indebita) presuppongono il coinvolgimento di un privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l'individuazione della nozione di Ente della Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti titolari di una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati richiamati dall'art.25 D.Lgs. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

8.2.1. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti, categorie di enti, o singole articolazioni di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Banca d'Italia;
 - 2.8. CONSOB;
 - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.10. Agenzia delle Entrate;

- 2.11. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- 3. Regioni;
- 4. Province;
- 5. Comuni;
- 6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- 7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- 8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. ISTAT;
 - 8.5. ENASARCO;
- 9. ASL
- 10. Enti e Monopoli di Stato;
- 11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

8.2.2. Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali

Art. 317	CP	Concussione
Art. 318	CP	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319	CP	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 <i>ter</i>	CP	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 <i>quater</i>	CP	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 322	CP	Istigazione alla corruzione

8.2.3. Incaricato di pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali

devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

Art. 317	CP	Concussione
Art. 318	CP	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319	CP	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319ter	CP	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 <i>quater</i>	CP	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 322	CP	Istigazione alla corruzione

8.3. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili che BORGIO SAN FELICE ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

A) Rapporti con le Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni

L'Attività Sensibile in esame è relativa alla gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

In particolare:

- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (ASL, NAS, Polizia Provinciale) in occasione di controlli sulle licenze per lo svolgimento dell'attività caratteristica.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, inquinamento idrico e atmosferico (Vigili urbani, ARPA, etc.).
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).
- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica:
 - Predisposizione della documentazione di offerta;
 - Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in fase negoziale;

- Definizione e stipula del contratto.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento.
Si tratta in particolare della gestione dei rapporti con le Autorità (ad esempio Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Richiesta dei provvedimenti amministrativi/autorizzazioni necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili:
 - Denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria);
 - Adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.);
 - Richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali);
 - Attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di terra, ecc.);
 - Richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per l'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (e.g. apprendistati

professionalizzanti) e per le assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette, anche in occasione di verifiche ispettive.

- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

B) Gestione delle erogazioni pubbliche

L'Attività Sensibile in questione è rappresentata dalla gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni erogati da soggetti pubblici e in particolare:

- Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti.

C) Selezione e assunzione del personale dipendente

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione dei dipendenti della Società.

L'attività rileva nella misura in cui il processo di selezione e assunzione del personale sia utilizzato come strumento indiretto per compiere atti di corruzione. In altre parole, qualora l'assunzione di una persona, ad esempio, legata al Soggetto Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo, anche per il tramite di una "costrizione" da parte dello stesso, sia finalizzata al riconoscimento di un indebito vantaggio in capo alla Società.

D) Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, nel momento in cui una gestione impropria di tale ambito determini la disponibilità di somme di denaro utilizzate per realizzare una dazione/promessa di denaro a Soggetti

Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A. per trarre un ingiusto profitto per la Società.

E) Acquisto di beni, servizi e consulenze

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Acquisto di beni, servizi e consulenze, con particolare riguardo alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, laddove tale attività sia utilizzata con l'obiettivo di conferire una utilità a soggetti pubblici o soggetti privati ad essi collegati ovvero segnalati da Funzionario Pubblico (si segnala che tale rischio risulta particolarmente elevato in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto, pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza).

Rilevano a tal proposito tutte le fasi del processo di acquisto:

- Gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa la fase di qualifica / accreditamento del fornitore);
- Gestione della fase di definizione delle caratteristiche dei beni / servizi da acquistare (es. caratteristiche del servizio, etc.);
- Gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni, attestazione di avvenuta prestazione dei servizi, etc.);
- Gestione della contabilità e dei pagamenti (con riferimento, in particolare, alla fase di autorizzazione al pagamento).

E) Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

L'Attività Sensibile in questione è rappresentata dall'attività di gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informativi o telematici).

8.4. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del presente Modello.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri e/o incaricati di un pubblico servizio, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del rappresentante della Pubblica Amministrazione
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) ovvero accordare vantaggi di qualsiasi natura (e.g. promesse di assunzione, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (o di loro parenti, amici o partner di affari). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni vantaggi di qualsiasi natura che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione all'OdV e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali e di Gruppo da questo designate.
- c) influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Società;
- d) tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari in special modo al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) intrattenere in genere rapporti istituzionali con la PA con modalità che risultino in violazione di quanto previsto dal successivo Cap. 8.5.
- h) nel corso dello svolgimento di procedimenti giudiziari o indagini / ispezioni è fatto divieto di distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato, dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo, promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per Società.
- i) favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società
- j) favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Società;
- k) favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- l) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure della Società. In relazione ai dati forniti alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito di ogni tipologia di rapporto, il referente di tale attività ha la specifica responsabilità di porre in essere tutti i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che deve essere comunicato.

8.5. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente § 8.4, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

A) Rapporti con le Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni

- alle visite ispettive (di qualsiasi tipologia, e.g. giudiziarie, tributarie e amministrative o di vigilanza) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- i Dipendenti e gli Organi Sociali che intrattengono rapporti con le istituzioni, autorità di vigilanza e di controllo sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, e nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo per essi specificamente formulato, a predisporre e sottoscrivere una descrizione delle Attività Sensibili svolte;
- ai Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- fermo restando quanto enunciato ai punti precedenti, deputati a intrattenere rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione sono il Rappresentante Legale e il Direttore Generale, il quale di volta in volta valuterà se avvalersi della funzione di Gruppo Allianz - Rapporti con le Istituzioni. Ciascun dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi al Rappresentante Legale/Direttore Generale, al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata. Con specifico riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, le modalità di svolgimento di tali attività sono disciplinate dalla procedura dedicata – si faccia inoltre riferimento a quanto disciplinato nel seguito;
- l'OdV deve essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva di natura giudiziaria, tributaria e amministrativa, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV.
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta.

Con specifico riferimento alla "Gestione dei rapporti con i giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari", in aggiunta a quanto sopra, la Società:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre-contenzioso;
- prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;
- prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi;
- prevede che la selezione dei legali esterni sia veicolata dalla Funzione Legale di Allianz.

Ferme le regole procedurali specifiche sopra individuate, in ogni caso, deputato a intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. è il Direttore Generale.

Ciascun dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. deve preventivamente rivolgersi alla funzione a ciò deputata, al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata.

Qualora non sia concretamente possibile informare preventivamente la funzione Rapporti con le Istituzioni, ciascun dipendente - che si trovi nelle condizioni di dover intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. - informerà la funzione deputata non appena concretamente possibile.

B) Gestione delle erogazioni pubbliche

- in caso di ottenimento erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- il suddetto rendiconto deve essere trasmesso a fini informativi all'Organismo di Vigilanza.

C) Selezione e assunzione del personale dipendente

- La Società garantisce che nella selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto siano adottati specifici presidi che garantiscano lo svolgimento delle suddette attività secondo criteri di trasparenza e sulla base dei seguenti parametri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;

- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Società prima dell'assunzione effettua una verifica finalizzata ad accertare che il candidato non abbia carichi pendenti ovvero non abbia subito condanna e non abbia procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali). Inoltre, la Società verifica l'assenza di pendenze penali interessanti l'Autorità di pubblica sicurezza.
- La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

D) Gestione dei flussi monetari e finanziari

- Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati di corruzione.
- Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte del Direttore Generale, entro limiti consentiti dalla normativa attuale sui pagamenti in contanti.

E) Acquisto di beni, servizi e consulenze

- Selezione Consulenti/ Partner e Fornitori esterni:
 - i Consulenti e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo idonee procedure aziendali (*recommended list, beauty contest, etc.*);
 - la Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

- la Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
 - la Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;
 - nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse); nei contratti con Consulenti o Fornitori la Società inserisce altresì la specifica clausola anti-corruption;
 - valgono inoltre i medesimi principi procedurali previsti per gli acquisti di beni e servizi.
- Acquisti di beni e servizi:
 - deve esserci separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione ad hoc per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi, ad eccezione delle autorizzazioni da parte del Direttore Generale sui reparti che acquistano beni di prima necessità (cibo fresco);
 - prevedere livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto (sulla base delle procure rilasciate);
 - verificare l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali;
 - attuare una gara tra più fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata;
 - garantire la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

F) Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

- il servizio informatico deve essere gestito nel rispetto di tutte le regole e principi previsti nel Modello, garantendo l'esatto adempimento di tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Per gli altri principi applicabili si rimanda al successivo par. 9.3.

CAPITOLO 9 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24 bis del Decreto)

9.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i reati previsti dagli art. 476 ss. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati – sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto *"abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo"*.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il

cd. "domicilio informatico" seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'"accesso" al sistema, ed il "mantenimento" nel sistema: l'accesso dev'essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da misure di sicurezza (nel concetto di misure di sicurezza è ricompresa una semplice password); il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, onde delimitarne oggettivamente l'accesso, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito (Cass. Sez. Un. n.4694/2011).

Non rilevano, quindi, le finalità che soggettivamente hanno indotto l'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo impartite per disciplinare le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di terzi (es. imprese concorrenti, etc.) o in uso ad altri dipendenti.

9.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili che BORGIO SAN FELICE ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

A) Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

L'Attività Sensibile in esame fa riferimento ai seguenti ambiti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;

- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- Gestione della sicurezza fisica delle risorse informatiche.

B) Accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione

L'Attività Sensibile in esame fa riferimento all'accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione, etc. da parte di soggetti con profilo di "System Administrator" e/o profilo di *superuser*.

9.3. Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale si attiene rigorosamente alle policy aziendali in materia di gestione degli *asset* aziendali e, in particolare, della rete informatica della Società, in ogni caso facendone un uso appropriato rispetto alle proprie mansioni lavorative;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società o altrui (si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati);
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- b) regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali.

Valgono in particolare i seguenti principi generali:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione.
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e *proxy*);
- il personale:
 - o accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
 - o assicura l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della Società;
 - o contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo attivate dalla Società.

CAPITOLO 10 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter del Decreto)

10.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti in via prudenziale nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

* * *

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, al momento la giurisprudenza pare escludere, sia pure ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che agli stessi si possa dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art.416 c.p. si trasformerebbe in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs.n.231/2001 (Cass. pen. sez.VI, n.3635/13). Ad oggi non risultano sentenze successive di segno diverso.

10.2. Attività Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini del presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

A) Selezione e assunzione del personale dipendente

Si tratta di attività finalizzate all'assunzione di personale dipendente e consistenti nell'accertamento dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo ai candidati.

L'Attività Sensibile in esame è legata ai profili di rischiosità connessi – nell'ottica di possibile

commissione dei reati associativi – all'impiego in azienda di personale con pendenze penali.

B) Selezione delle controparti contrattuali

L'Attività Sensibile in questione riguarda le attività finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo a Fornitori, Consulenti e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. associazioni temporanee di impresa – ATI, *joint venture*, consorzi ecc.).

La selezione delle controparti contrattuali rileva in quanto l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione dei reati associativi.

10.3. Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari.

In via generale, è fatto ovviamente divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

In generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere:

- a) è fatto divieto di procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver rispettato le procedure di assunzione adottate dalla Società e senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità; è inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società o del Gruppo;
- b) è fatto divieto di instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato i criteri e le metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali.

In particolare, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzati alla realizzazione di reati tributari:

- a) è fatto divieto di emettere fatture per operazioni non esistenti o altri documenti falsi attestanti costi spese o altre passività al fine di abbattere il reddito imponibile, l'IVA o altre

imposte (es. contratti di locazione o compravendita, false ricevute fiscali, falsi certificati di sostituti di imposta, contratti simulati di cessione del credito ecc.);

b) è fatto divieto di intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;

10.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo 10.3, devono rispettarsi gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono previsti a carico degli Organi Sociali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza;
- consentire l'accesso alle aree aziendali non autorizzate al pubblico soltanto a persone autorizzate.

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

La Società nell'ambito della propria organizzazione applica inoltre i seguenti principi:

A) Selezione e assunzione del personale dipendente

- La Società garantisce che nella selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto siano adottati specifici presidi che garantiscano lo svolgimento delle suddette attività secondo criteri di trasparenza e sulla base dei seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Società prima dell'assunzione effettua una verifica finalizzata ad accertare che il candidato non abbia carichi pendenti ovvero non abbia subito condanna e non abbia procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali).
- La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

Con riferimento alla presente attività sensibile si richiamano inoltre i presidi procedurali descritti nel precedente paragrafo 8.5.

B) Selezione delle controparti contrattuali

- Nella selezione e successiva gestione del rapporto contrattuale con Consulenti e Fornitori, la Società si attiene alle procedure e policy di Gruppo volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- la Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori, Consulenti e Partner;
- la Società inserisce nei contratti con i Fornitori, Consulenti e Partner una specifica clausola i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del D.Lgs. 231/01, impegnandosi al rispetto del medesimo ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nei contratti con Consulenti o Fornitori la Società inserisce altresì la specifica clausola *anti-corruption*;
- nei rapporti contrattuali con Consulenti o Fornitori, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati

rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali)

Con riferimento alla presente attività sensibile si richiamano inoltre i presidi procedurali descritti nel precedente paragrafo 8.5.

CAPITOLO 11 –REATI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Artt. 25 *bis* e 25 *bis* 1 del Decreto)

11.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai reati di contraffazione ed ai delitti contro l’industria e il commercio di cui agli artt. 25 *bis* e 25 *bis* 1 del Decreto. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti in via prudenziale nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

11.1.1. Reati di contraffazione

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di "*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (di seguito, i "reati di contraffazione") e di "*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all’art. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di cui all’art. 473 c.p., in quanto ritenuto *prima facie* rilevante in relazione all’attività svolta dalla Società.

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

L’art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- a. chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b. chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma tutela la fiducia che il pubblico ha nella genuinità dei segni distintivi di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all’uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- *disegni emodelli vanno intesi come brevetti per modelli e disegni*.

La condotta criminosa consiste nella:

- *contraffazione*, ossia nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del marchio genuino, in modo da trarre in inganno i compratori;
- *alterazione*, ossia nella modificazione parziale di un marchio genuino.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già contraffatti.

11.1.2. Delitti contro l'industria ed il commercio

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto.

In tale ambito le ipotesi di reato che più plausibilmente si possono configurare per BORGO SAN FELICE sono quelle attinenti alla cd. frode alimentare.

In generale con l'espressione frode alimentare si fa riferimento a produzione, detenzione, commercio, vendita, somministrazione di alimenti non conformi alle leggi vigenti. Le frodi alimentari si dividono in frodi sanitarie che ledono il diritto alla salute del consumatore tramite fatti che rendono nocivi alimenti, bevande e materiali che vengono a contatto con gli alimenti e frodi commerciali che ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore.

In particolare, le cd. frodi sanitarie sono state introdotte nell'ambito del Decreto 231 con la Legge 14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini" (c.d. Legge Salva Olio, in vigore dal 1° febbraio 2013), la quale amplia il campo di applicazione del Decreto in caso di commissione di taluni reati da parte degli enti operanti nella filiera dell'olio di oliva.

Pertanto si è ritenuto di non considerare come rilevanti le frodi sanitarie, in quanto la Società non opera nella filiera dell'olio di oliva e di conseguenza non può essere imputata di responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto per tali fattispecie.

Di seguito riportiamo le principali cause di frode alimentare:

Alterazione

L'alterazione consiste nella modifica, spesso dovuta ad un'inadeguata conservazione, della composizione del prodotto alimentare, tale da intaccare le caratteristiche nutrizionali e/o organolettiche dello stesso.

Adulterazione

Comprende tutte quelle operazioni che determinano modificazioni nella composizione analitica del prodotto alimentare, attuate mediante l'aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti, allo scopo di ottenere un maggior tornaconto economico, senza che apparentemente il prodotto venga modificato in maniera apprezzabile. Tipici esempi di adulterazione sono: vendita di latte scremato o parzialmente scremato per latte intero; vino annacquato; olio d'oliva a cui viene aggiunto olio di semi ed immesso sul mercato come olio d'oliva puro al 100%.

Sofisticazione

La sofisticazione propriamente detta è un'operazione fraudolenta che consiste nell'aggiungere all'alimento sostanze estranee alla sua composizione con lo scopo di migliorarne l'aspetto o di coprirne difetti o di facilitare la parziale sostituzione di un alimento con un altro. Esempi sono l'aggiunta a carni alterate di sostanze in grado di ravvivarne il colore, impiego di coloranti per far apparire pasta all'uovo una comune pasta, ecc. Sono comunque previsti casi in cui sono ammesse pratiche tendenti a migliorare l'aspetto estetico o comunque le caratteristiche organolettiche del prodotto (uso di coloranti, aromatizzanti, addensanti, gelificanti ecc.); in questi casi sono da ritenersi sofisticati quegli alimenti in cui sia stata aggiunta una quantità di additivo superiore a quella consentita. Esempio nell'ipotesi aggiunta di metanolo al vino si configura sia una frode commerciale, sia una frode sanitaria.

Falsificazione

La falsificazione consiste nella sostituzione totale di un alimento con un altro (per es., olio di semi al posto di olio d'oliva, margarina al posto di burro, ecc.).

Contraffazione

La contraffazione, anche se può essere ricondotta all'adulterazione e alla sofisticazione, è comunque considerata un tipo particolare di frode e consiste nel mettere in vendita prodotti industriali con nomi o marchi atti a indurre in inganno il consumatore (per es., vino da tavola per vino IGT, comune vino spumante per champagne, ecc.).

FRODI COMMERCIALI

- **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515)**

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

* * *

Per configurare una frode in commercio è sufficiente anche una piccola differenza circa l'origine del prodotto o la provenienza, o sul sistema di preparazione, o sulla quantità (caso

tipico è la cosiddetta "vendita tara per merce", come quando il negoziante pesa furbescamente il prodotto senza sottrarre la tara dell'imballaggio).

In particolare, il concetto di genuinità di un prodotto non si riferisce soltanto alle qualità naturali del prodotto stesso, ma comprende anche i requisiti imposti dal legislatore.

Quindi un prodotto può essere non genuino anche se questo non abbia subito manipolazioni, ma non contenga sostanze che la legge impone di aggiungere o ne contenga quantità minori di quelle prescritte.

11.2. Attività Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini del presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

A) Gestione dell'attività caratteristica

Con particolare riferimento alle attività di:

- acquisto di beni e forniture per l'attività alberghiera
- acquisto prodotti e alimentari per l'attività di ristorazione.
- informazione fornita alla clientela sui cibi e bevande somministrate;
- Gestione degli adempimenti connessi alla certificazione per il rispetto dei requisiti previsti dalla Normativa HACCP;
- Operazioni di pulizia e igienizzazione locali e apparecchiatura utilizzata nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari.

11.3. Principi Generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *bis* e 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili

sopra individuate (cfr. precedente par. 11.2).

Tra i valori aziendali perseguiti da BORGIO SAN FELICE, la qualità del prodotto assume un ruolo chiave, per questo motivo gli obiettivi che la Società intende perseguire sono:

- offrire la percezione di una maggiore garanzia al cliente;
- agevolare il perseguimento della sicurezza alimentare;
- stimolare il miglioramento continuo;
- dotare la propria struttura di un approccio sistemico e proattivo all'identificazione dei rischi per la sicurezza e l'igiene alimentare e all'implementazione delle relative misure di controllo;
- comunicare in maniera tempestiva i rischi ai differenti soggetti della catena di fornitura.

I Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- non possono essere messi in atto comportamenti tali da far sì che siano prodotti e commercializzati beni:
 - utilizzando materie prime non conformi rispetto alla normativa di settore e/o ai disciplinari di prodotto;
 - con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato ai consumatori sia sulla confezione del bene, sia attraverso campagne pubblicitarie;
 - utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
 - che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine non corrispondenti alla realtà o siano distribuiti senza le apposite autorizzazioni dei consorzi che tutelano il prodotto stesso;
 - che riportino denominazioni di vendita o di fantasia non corrispondenti all'effettiva origine, provenienza e qualità del prodotto con riferimento alla sua composizione e/o presentazione.

In particolare, è fatto divieto di:

- usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione/somministrazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre società;
- imitare servilmente i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa oggetto della presente Parte Speciale;
- effettuare una descrizione di un prodotto non esattamente corrispondente a quella reale;

- diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma concorrenza non pienamente corretta e trasparente.
- acquistare, vendere e somministrare prodotti alimentari che abbiano subito alterazioni nella composizione, tale da alterarne le caratteristiche sostanziali o il rispetto delle specifiche prescrizioni legislative che regolamentano la composizione dello specifico alimento;
- vendere un prodotto con caratteristiche differenti rispetto a quanto riportato in etichetta (es. luogo di produzione), inducendo in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza del prodotto.

11.4. Principi specifici per le procedure

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello, e ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi per prevenire la commissione dei reati di cui al presente capitolo della Parte Speciale, all'interno delle attività sensibili identificate nel precedente paragrafo 11.2.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti le suddette attività sensibili tutti i Destinatari del presente Modello, coinvolti a vari livelli di responsabilità ed in relazione alle loro mansioni, devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure operative emanate dalla Società;
- 2) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) il manuale HACCP;
- 4) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare, il Direttore Generale, con il supporto dell'Executive Chef:

- predispone e garantisce l'effettuazione di controlli sulla qualità, provenienza, caratteristiche e origine dei prodotti commercializzati;
- effettua verifiche sulla conformità alle disposizioni normative dei prodotti a denominazione di origine protetta (es. DOP, DOCG) nonché di ogni altro prodotto la cui denominazione sia riservata, tutelata e/o riconosciuta per legge;
- garantisce la corrispondenza fra le caratteristiche dei prodotti presentati in qualsiasi comunicazione di carattere pubblicitario e/o promozionale e quelli somministrati

ovvero posti in vendita, con particolare riferimento alla quantità, qualità, origine o provenienza dei prodotti.

La Società ha affidato a un consulente esterno l'incarico di coordinare e garantire l'aggiornamento dei manuali di autocontrollo HACCP, al fine di garantire in ogni fase la rispondenza dei prodotti alimentari somministrati e delle attività di cucina alle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché alle prescrizioni delle Autorità.

CAPITOLO 12 – REATI SOCIETARI (Art. 25 *ter* del Decreto)

12.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*, che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)**

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Il reato previsto dall'articolo 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europa o alle società a queste equiparate, vale a dire:
 - le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

- a) L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di impedito controllo è integrato dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

L'art.2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante: attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società, ovvero emesse dalla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) –
INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Il reato è commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati art. 2635 c.c.)**

Con la Legge Anticorruzione, l'articolo 2635 c.c., precedentemente rubricato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", è stato oggetto di una profonda rivisitazione. L'articolo compare ora sotto la rubrica "Corruzione tra privati" e si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Soggetti attivi del reato possono essere, inoltre, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

L'art.25-ter D.Lgs.n.231/2001, lett. s bis) prevede che la responsabilità dell'ente sorga soltanto nei casi previsti dal terzo comma dell'art.2635 c.c., che prevede la punibilità anche di chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (ossia, ad uno dei soggetti sopra elencati).

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all'ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore, non dell'ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d'ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

L'art.2638 c.c. si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali pongono in essere una delle seguenti condotte

- espongono nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, o su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- allo stesso fine, occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

In tale contesto gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza possono essere molteplici, pertanto, si impone una particolare attenzione ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo all'attività che tali autorità sono chiamate a svolgere.

12.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili che BORGIO SAN FELICE ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

A) Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori

L'Attività Sensibile in esame riguarda i seguenti aspetti:

- Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori, dei cespiti, e dei clienti (anche con riferimento ad operazioni inter-company);
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

B) Gestione dei rapporti con gli Organi Societari

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti con il Collegio sindacale, società di revisione, e altri organi societari (inclusa l'Assemblea), nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo, e in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e rapporti con il Socio nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in

Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.

C) Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote

L'Attività Sensibile in esame riguarda i seguenti aspetti:

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie;
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.

* * *

*Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili.*

D) Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati, ed in particolare con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività di negoziazione/trattativa commerciale con clientela privata potenziale (es. tour operators, aziende private, etc.).
- Gestione delle attività e dei rapporti con Enti Privati (es. Relais & Chateaux), durante le attività di verifica e controllo dei requisiti/standard di qualità dei servizi offerti e dell'ambiente di lavoro.

E) Acquisto di beni e servizi

L'Attività Sensibile in esame riguarda la selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati, specialmente in relazione ad acquisti di natura

immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza. Ed in particolare con riferimento alle attività di:

- gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa processo di qualifica / accreditamento del fornitore);
- gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi;
- gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni /attestazione di avvenuta prestazione dei servizi);
- gestione della contabilità e dei pagamenti (e in particolare con riferimento alla fase di autorizzazione al pagamento).

F) Gestione dei contenziosi

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti con parti terze con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società.

G) Selezione e assunzione del personale dipendente

L'attività rileva nella misura in cui il processo di selezione e assunzione del personale sia utilizzato come strumento indiretto per compiere atti di corruzione. In altre parole, qualora l'assunzione di una persona, ad esempio, legata al Soggetto Privato o comunque su segnalazione di quest'ultimo, anche per il tramite di una "costrizione" da parte dello stesso, sia finalizzata al riconoscimento di un indebito vantaggio in capo alla Società (es. influenzare illecitamente posizioni e decisioni a favore della Società).

H) Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, nel momento in cui la dazione/promessa di denaro a Soggetti Privati possa essere finalizzata a trarre un ingiusto profitto per la Società stessa.

12.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001.

E' previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari (per quanto coinvolti nelle Attività Sensibili) di commettere o di concorrere alla realizzazione di azioni od omissioni tali da concretare, direttamente od indirettamente, i reati societari contemplati dal Decreto.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili e delle comunicazioni sociali, ovvero alla formazione del bilancio, al fine di fornire al Socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
3. osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. garantire che tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza.

In tale prospettiva, è vietato:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti del Garante Privacy, nonché l'eventuale trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- c) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di BORGO SAN FELICE;
- d) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza;
- e) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- f) porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Socio;
- g) occultare informazioni richieste del Socio, ovvero trasmettere a questi ultimi informazioni non corrispondenti al vero;
- h) omettere la trasmissione di informazioni e/o l'esibizione della documentazione richiesta dal Socio;
- i) alterare i Libri Sociali, le informazioni e la documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte dei soggetti titolati;
- j) omettere l'esibizione dei Libri Sociali al Socio che ne facciano richiesta;
- k) acquistare o sottoscrivere quote proprie della Società;
- l) procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- m) restituire, anche simulatamente, i conferimenti al Socio o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- n) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- o) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- p) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

* * *

*Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, devono essere rispettati i principi generali di comportamento qui di seguito descritti.*

La Società rifugge il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, è fatto divieto, in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale la Società intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti, di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti di cui sopra;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura,

con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Società.

Ogni operazione deve essere registrata e documentata, al fine di consentirne adeguata tracciabilità.

Nell'ambito delle relazioni con terze parti di natura privata valgono inoltre i presidi di controllo in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché le procedure / linee guida di riferimento in relazione alla segregazione dei ruoli / tracciabilità delle attività / iter autorizzativo e poteri di spesa.

12.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 12.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

In particolare, tutti i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) i principi di Corporate Governance a cui BORGO SAN FELICE e il Gruppo si ispirano contenuti nel "Codice di Corporate Governance Allianz", approvato dal C.d.A. del 23 marzo 2006;
- 2) le procedure aziendali;
- 3) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo della gestione;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Con specifico riferimento alle attività sensibili di: **A) Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori; B) Gestione dei rapporti con gli Organi Societari; C) Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote** trovano applicazione i seguenti presidi procedurali.

Con particolare riferimento alla predisposizione delle comunicazioni al Socio relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio e relative relazioni degli organi sociali), i suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Le suddette procedure devono essere tempestivamente aggiornate alla luce delle novità della normativa civilistica, con modalità tali da garantirne l'immediata conoscenza da parte delle funzioni coinvolte.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di BORGIO SAN FELICE, la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Con riferimento alle operazioni sul capitale sociale della Società, si segnala che le stesse, nonché l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure all'uopo predisposte.

Con riferimento alla gestione dell'Assemblea, la Società adotta i seguenti presidi:

- adozione di apposito regolamento assembleare, adeguatamente diffuso agli azionisti;
- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e per il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;

- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Da ultimo, a fianco delle regole di *Corporate Governance* adottate a livello di Gruppo e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria

* * *

In relazione al reato di "Corruzione tra privati", (art. 2635 c.c.), è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa la Società che ponga in essere, anche attraverso la condotta di propri dipendenti, atti di corruzione nei confronti dei soggetti apicali di una controparte privata o di loro sottoposti, al fine di influenzarne il comportamento per ottenere un vantaggio per la società stessa, con danno (i.e. "nocumento") della controparte (es. società cliente, fornitore, partner commerciale).

Per soggetti apicali di una controparte privata si intendono, in particolare, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; per soggetti sottoposti si intendono coloro che soggiacciono alla direzione o alla vigilanza dei predetti apicali.

Il referente della controparte privata agisce in conflitto di interessi con l'ente di appartenenza, avvantaggiando la società corruttrice in conseguenza del denaro o delle altre utilità ricevute a titolo personale o elargite a favore di terzi allo stesso legati.

Di conseguenza, al fine di prevenire il rischio che BORGIO SAN FELICE possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati", con riferimento all'attività sensibile **D) Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati**, la Società richiede a tutti i Destinatari il rispetto dei seguenti principi nei rapporti con i soggetti terzi:

- i rapporti con soggetti terzi sono improntati alla massima trasparenza e onestà. In particolare, nei rapporti commerciali di qualsiasi livello ed in generale nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa (es. con enti

certificatori), ciascun dipendente o collaboratore impronta ed uniforma la propria condotta a principi di cortesia, integrità, correttezza professionale, collaborazione e trasparenza;

- i dipendenti e i collaboratori sono chiamati a fornire, ove richiesto o necessario, complete ed adeguate informazioni e ad evitare, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore. Nessuna pratica potenzialmente qualificabile come di natura corruttiva è giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di business nel quale l'attività è svolta;
- non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento o violando le normative e procedure applicabili.

Più in particolare è fatto espresso divieto ai Destinatari di dare o promettere denaro o altre utilità in favore di soggetti apicali di società controparti o di loro sottoposti (come sopra definiti) e/o in favore di persone da questi segnalate, al fine di ottenere illecitamente un vantaggio in favore di BORGIO SAN FELICE.

A tal proposito, a tali soggetti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di un Amministratore, Direttore Generale, Dirigente Preposto, Sindaco, liquidatore o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di ad un Amministratore, Direttore Generale, Dirigente Preposto, Sindaco, liquidatore o sottoposto, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da un Amministratore, Direttore Generale, Dirigente Preposto, Sindaco, liquidatore o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business.

Gli eventuali omaggi e le spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altri intrattenimenti) offerti ai dipendenti della Società e al Vertice aziendale non devono essere finalizzati all'ottenimento di un vantaggio indebito che favorisca, per esempio, il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono pertanto essere gestiti secondo quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico e di Comportamento e, in particolare

debbono, in qualsiasi circostanza: (a) essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, (b) risultare ragionevoli e in buona fede, (c) essere registrati in apposita documentazione, e non possono mai consistere in un somme di denaro.

In aggiunta a quanto appena esposto, con specifico riferimento alle attività sensibili di: **E) Acquisto di beni e servizi; F) Gestione dei contenziosi; G) Selezione e assunzione del personale dipendente; H) Gestione dei flussi monetari e finanziari** si richiamano anche i presidi procedurali descritti nel precedente paragrafo 8.5.

CAPITOLO 13 – REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 *quater* del Decreto)

13.1. Le Tipologie dei Reati

Il presente capitolo si riferisce ai reati di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico. In particolare, l'art.25 *quater* richiama i delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, senza indicarli in modo specifico.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, si ritiene che, in relazione alla maggior parte di tali reati, non sia neppure astrattamente configurabile la commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Diversamente, meritano autonoma attenzione i reati di finanziamento del terrorismo, che saranno di seguito esaminati.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di Finanziamento del Terrorismo, in quanto ritenuto rilevante in via prudenziale in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Reato di Finanziamento del Terrorismo – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D.lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "*qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti*".

La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a

combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.lgs. 109/2007, per "*congelamento di fondi*" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "*congelamento di risorse economiche*" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

13.2. Attività Sensibili

Con riferimento alla categoria di reati di cui alla presente Parte Speciale, si evidenzia lo scarso rischio della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Società.

Ciò premesso, il rischio di commissione dei suddetti reati e, in particolare, il finanziamento del terrorismo o l'assistenza ad associazioni sovversive o con finalità di terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo.

Il rischio astrattamente configurabile è, infatti, quello di intrattenere rapporti con soggetti che – direttamente o indirettamente – perseguono finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In questo caso, il rischio sarebbe quello di agevolare la commissione di tali reati attraverso la messa a disposizione di strumenti informatici o risorse economiche.

Le principali Attività Sensibili, che la Società ha individuato al proprio interno, rispetto alle quali esiste il rischio di commissione dei reati qui considerati sono le seguenti:

A) Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (Incassi, Disinvestimenti di

Liquidità, etc.) e delle uscite (Investimenti della liquidità, Acquisti, Consulenze, Forniture, etc.).

B) Selezione e assunzione del personale dipendente

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione dei dipendenti della Società.

C) Selezione delle controparti contrattuali

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. associazioni temporanee di impresa – ATI, joint venture, consorzi ecc.).

13.3. Principi generali di comportamento

I Dipendenti e gli Organi Sociali della Società si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza – a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di finanziamento del terrorismo e con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di finanziamento del terrorismo o con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;

- non intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione e di consulenza con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni terroristiche o sovversive;
- non effettuare alcuna operazione – in via diretta o per il tramite di interposta persona – con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella Lista Paesi predisposta dal Gruppo;
- non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

13.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 13.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

A) Gestione dei flussi monetari e finanziari

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, in aggiunta di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di gestione dei flussi monetari e finanziari (cfr. precedenti par. 8.5 e 12.4), è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi.

B) Selezione e assunzione del personale dipendente

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, in aggiunta di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al

processo di selezione e assunzione del personale dipendente (cfr. precedenti par. 8.5 e 12.4), è necessario:

- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente;
- che tra i programmi di formazione dei Dipendenti aventi ad oggetto il D.lgs.231/2001, uno specifico riferimento sia fatto alla trattazione dei Reati di finanziamento del terrorismo.

C) Selezione delle controparti contrattuali

In aggiunta di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di selezione delle controparti contrattuali (cfr. precedenti par. 8.5 e 12.4), trovano applicazione anche i seguenti principi procedurali:

- 1) la Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i Fornitori, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
- 2) la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.
- 3) la Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità dei Fornitori.

* * *

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, tutti i Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.
- siano posti in essere controlli sulle attività di selezione delle controparti contrattuali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Fornitori.

La Società, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presente sezione, si adopera affinché:

- il personale sia sempre periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati, nonché sull'evoluzione della relativa normativa;
- siano rispettate tutte le norme di comportamento, regole organizzative e attività di controllo previste dal Gruppo al fine di accrescere la fiducia di tutti i soggetti portatori di interessi.

CAPITOLO 14 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25 septies del Decreto)

Il presente capitolo, intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e del management, dai dipendenti, nonché dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio (ad es.: fornitori, consulenti, partner commerciali), al fine di prevenire la commissione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali. A tal proposito si precisa che le attività sensibili identificate e le relative fattispecie illecite cui la Società risulta esposta nell'ambito dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali, si riferiscono sia al core business della società, che alle attività di carattere agricolo poste in essere dalla Tenute Agricole di proprietà della Società

14.1. Le Tipologie dei Reati

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nel presente capitolo della Parte Speciale, così come indicati all'art. 25 septies del Decreto, in quanto ritenuti *prima facie* rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose - in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e di ambiente (art. 25 undecies) - ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini

comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

- **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Come già anticipato, il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Nella predisposizione della presente Parte Speciale la Società ha tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

14.2. Attività Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, la principale Attività Sensibili che BORGO SAN FELICE ha individuato al proprio interno è la seguente:

A) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- attività svolte da personale dipendente impiegato in cucina e sala;
- attività svolte da personale dipendente impiegato in attività di pulizia locali;
- attività svolte da personale dipendente impiegato in attività di facchinaggio;
- attività svolte da personale dipendente impiegato in attività di giardinaggio e manutenzione;
- attività svolte da personale dipendente impiegato in attività di assistenza bagnanti piscina
- attività svolte da personale dipendente impiegato in attività di gestione centro estetico;
- attività svolte da personale dipendente impiegato in attività di lavanderia e stireria;
- attività d'ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che riguarda l'utilizzo di video terminali e rischio stress-lavoro correlato;

- tutte le attività svolte dal personale dipendente in riferimento a tutti i rischi fisici, biologici e chimici;
- prevenzione incendi e piani di evacuazione;
- contratti di appalto d'opera o di somministrazione per esecuzione lavori, manutenzioni straordinarie, installazioni impianti e ampliamento impianti;
- ogni altra attività svolta da personale non dipendente in forza di contratti di appalto, d'opera e somministrazione di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza.

14.3. Principi generali di comportamento

La Società promuove, anche mediante le previsioni del Codice Etico e di Comportamento, la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte negli ambiti di propria pertinenza richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare la Società intraprende ogni possibile azione per garantire un ambiente di lavoro sicuro e osservare le leggi e i regolamenti locali in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza adottato dalla Società di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure aziendali adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") applicabili. In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal Decreto Sicurezza, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di Lavoro e ad eventuali Delegati ex art. 16 Decreto Sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del Decreto Sicurezza e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti, laddove nominati, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società,

segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;

- a tutti i dipendenti/collaboratori/Partner di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/mansioni, attinenti l'attività aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

1. il DVR (documento valutazione rischi);
2. le procedure aziendali emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. Politica aziendale in materia di sicurezza
4. Organigramma della sicurezza;
5. Protocollo integrato sulla sicurezza;
6. Sistema di controllo interno sulla Sicurezza.

Le modalità di gestione e controllo delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro (compresi i cantieri temporanei e mobili), sono sviluppate dalle Linee di Condotta attraverso le seguenti attività:

1. Analisi dei requisiti di Legge e monitoraggio continuo sull'evoluzione della normativa in materia.
2. Individuazione formale:
 - dei soggetti delegati in materia di sicurezza;
 - dei Coordinatori per la progettazione e per la esecuzione dei lavori (ex D.Lgs. 81.08 s.m.i. Titolo IV);
 - del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - del Medico Competente;
 - dei soggetti incaricati delle attività di Primo Soccorso e di Emergenza;
 - dei soggetti incaricati quali Responsabili del controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti Amianto.
3. Elaborazione di procedure di Settore e di Unità Operativa (a titolo di esempio non esaustivo, Analisi degli infortuni e reporting, Individuazione e valutazione dei rischi associati alle mansioni ed ai mezzi di lavoro, Appalti in regime di art 26 D.lgs. 81/08 s.m.i., ecc.).
4. Effettuazione della Valutazione dei Rischi (aggiornata secondo i requisiti di Legge) ed elaborazione conseguente del:
 - Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo

dei livelli di sicurezza;

- Piani di Sicurezza e di Coordinamento;
 - Programma di informazione, formazione e addestramento.
5. Riunioni periodiche con gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza): ispezioni interne finalizzate a verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in applicazione del D.Lgs.81/2008 s.m.i. (sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro) e del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV (sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche e/o integrazioni.
6. Programmi di audit interni e di terza parte finalizzati all'impianto di un sistema di gestione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza sul lavoro.

Riesame del sistema

Il Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori adottato dalla Società è sottoposto periodicamente ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro con la finalità di verificarne l'applicazione e l'adeguatezza per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame si basa, tra l'altro, su:

- statistiche infortuni;
- risultato dell'attività di monitoraggio effettuata;
- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze;
- segnalazioni pervenute dall'OdV.

Della suddetta attività di riesame deve essere data evidenza su base documentale e gli esiti della stessa sono oggetto di discussione nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza.

Le regole generali di organizzazione, gestione e controllo adottate dalla Società prevedono, altresì, quanto segue:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, i dipendenti non devono adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- esercizio, da parte del personale preposto, di ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- segnalazione immediata a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) delle anomalie, nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro. La Società intendendo porre sotto stretto controllo ogni singolo aspetto della propria attività da un punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori, si è dotata di un sistema di procedure interne anche al fine di conformarsi agli *standard* internazionali di certificazione. La Società è in possesso infatti della Certificazione OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001:2007.

Il presente capitolo della Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto).

CAPITOLO 15 – REATI DI RICICLAGGIO (Art. 25 *octies* del Decreto)

15.1. Le Tipologie dei Reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 (introdotti dal Decreto Antiriciclaggio).

I Reati di Riciclaggio sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie delittuose che sono state individuate come rilevanti in via prudenziale nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) - INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art.3 l.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. .

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati "231" – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati "231".

Si analizzeranno, quindi, brevemente tali tipologie di reato.

A) I reati tributari

I reati tributari, previsti dal D. Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205", sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;

- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

B) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- artifici, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- raggiri, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi

siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo apprezzamento delle condizioni contrattuali.

15.2. Attività Sensibili

Con riferimento alla categoria di reati di cui al presente capitolo della Parte Speciale, si evidenzia lo scarso rischio della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Società.

Ciò premesso, il rischio di commissione dei suddetti reati può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo.

Le principali Attività Sensibili e le Attività strumentali, che la Società ha individuato al proprio interno, rispetto alle quali esiste il rischio di commissione dei reati qui considerati sono le seguenti:

A) Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie della Società, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (Incassi, Disinvestimenti di Liquidità, etc.) e delle uscite (Investimenti della liquidità, Acquisti, Consulenze, etc.).

B) Gestione della contabilità generale

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- Gestione amministrativa e contabile del magazzino;
- Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.

C) Gestione della fiscalità e formazione del bilancio

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione degli adempimenti fiscali e la formazione del bilancio.

D) Fatturazione infragruppo:

Tale attività rileva che la società potrebbe dar luogo a fatti di autoriciclaggio, in quanto potrebbe prestarsi a generare una provvista illecita attraverso l'emissione di fatture *intercompany* per operazioni inesistenti.

15.3. Principi generali di comportamento

I Dipendenti e gli Organi Sociali della Società si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello nelle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione e di consulenza con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, della ricettazione e dell'usura;
- non effettuare alcuna operazione – in via diretta o per il tramite di interposta persona – con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella Lista Paesi predisposta dal Gruppo;
- non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli

stessi o che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno.

È fatto, in particolare, divieto a tutti i Destinatari di:

- intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

15.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 15.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Società risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

A) Gestione dei flussi monetari e finanziari

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia;
- siano posti in essere controlli sulle attività di selezione delle Controparti Contrattuali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Fornitori.

B) Gestione della contabilità generale

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, la Società si dota dei seguenti presidi procedurali:

- effettuare preventivi controlli sulla controparte dell'operazione al fine di verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, le modalità di regolazione, la reputazione e l'affidabilità;

- effettuare controlli di conformità tra ordine di acquisto e la fattura, controlli di corrispondenza degli importi e di calcolo dell'IVA, controlli di validità fiscale, etc.;
- verificare la regolarità dei pagamenti sulla base di appositi scadenziari, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

C) Gestione della fiscalità e formazione del bilancio

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

D) FATTURAZIONI INFRAGRUPPO

La Società assicura una prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;
- controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;
- controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, la Società effettua il pagamento;

- comunicazione al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenuti dell'operatività infragruppo.

* * *

Trovano inoltre applicazione, in via generale, i principi procedurali previsti nel paragrafo 15.4 della Parte Speciale "Reati di Finanziamento del Terrorismo", nonché di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di gestione dei flussi monetari e finanziari (cfr. precedenti par. 8.5 e 12.4).

CAPITOLO 16– DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (Art. 25 *novies* del Decreto)

16.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies* del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis legge sul diritto d'autore.)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ai sensi del primo comma,

il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Per ciò che concerne le banche dati, il secondo comma della stessa norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

16.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno:

A) Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (*software*)

Tale Attività Sensibile riguarda i seguenti aspetti:

- Gestione del sistema informativo e delle licenze software (gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati da diritto da autore all'interno della rete aziendale), in particolare con riferimento alle attività di utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software) senza licenza - e quindi illegittimamente - di *software* coperti da altrui diritto d'autore.

16.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali di BORGIO SAN FELICE.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a. tenere comportamenti attinenti all'utilizzo di risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- b. divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- c. utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- d. utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;

- b) regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
- e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- f) effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

16.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate si applicano i seguenti principi:

A) Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (*software*)

La Società:

- adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
- verifica periodicamente la corrispondenza tra i *software* installati nei singoli sistemi informatici aziendali ed il numero di licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- in generale, predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

CAPITOLO 17 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies* del Decreto)

17.1. Le Tipologie di Reato

Con l'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *decies*.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione di tale reato, in quanto ritenuto rilevante in via prudenziale in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

17.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che BORGIO SAN FELICE ha individuato al proprio interno in relazione al reato in oggetto, sebbene in via generale per tipologia di business la Società presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- **Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale**, con particolare riferimento ad ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale, anche a livello transnazionale;
- **Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari**, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

17.3. Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 *decies* del D.lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Società.

CAPITOLO 18 – REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies* del Decreto)

18.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

L'art. 452-bis c.p. punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- a. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

L'art. 452-quater c.p. punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. Costituiscono fattispecie di disastro ambientale:

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Le pene sono maggiori quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

L'art. 452-quinquies c.p. prevede l'ipotesi in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa; la pena è ulteriormente diminuita nel caso in cui dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

L'art. 452-sexies c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3 e 5 secondo periodo Cod. Amb.)**³

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte di gestione non autorizzata di rifiuti.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (*i.e.* l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo.

Nel contesto organizzativo e operativo della Società, risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore dei rifiuti potrebbe configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è

³ In considerazione delle caratteristiche operative di BORGO SAN FELICE, non si è ritenuto rilevante il comma 6 dell'art. 256 Cod. Amb. Tale fattispecie criminosa che sanziona il "Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi" risulta infatti difficilmente configurabile per la Società.

tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito.

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo Cod. Amb.)**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria - ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006) - INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti il traffico illecito di rifiuti, che si concretizza allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259; la spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006) - INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- **Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)**

L'art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la

copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

18.2. Attività Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini del presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Gestione delle attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti** anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- Gestione delle **comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici** nell'ambito delle attività legate alla **gestione del trasporto rifiuti**.

18.3. Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto. In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;

- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro.

E' altresì fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi).

18.4. Principi specifici per le procedure

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento adottati dalla Società, e ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi per prevenire la commissione dei reati ambientali all'interno delle attività sensibili identificate nel processo di impatto ambientale generato dalle attività e dai processi. E' fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- verificare, prima dell'instaurazione del rapporto, che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
- accertare prima dell'avvio di un trasporto di rifiuti, che sia stata correttamente predisposta tutta la documentazione prevista dalla legge;

- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.
- il Direttore Generale garantisce la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo di rifiuti, deve essere implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo e l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Si richiamano inoltre i principi procedurali indicati con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto (cfr. precedente paragrafo 14.3).

CAPITOLO 19 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies* del Decreto)

19.1. Le Tipologie di Reati

Il delitto di "impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare" di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del D.Lgs. 286/1998, è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto, all'articolo l'art. 25 *duodecies*, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tale delitto, in quanto ritenuto rilevante in via prudenziale in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

19.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che BORGIO SAN FELICE ha individuato al proprio interno in relazione al reato in oggetto, sebbene in via generale per tipologia di business la Società presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- **assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario**, in particolare con riferimento alle seguenti attività:

- richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
- monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
- verifica dei limiti di età;
- verifica delle condizioni di lavoro.

19.3. Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti sia ai Partner della Società in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai Destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-duodecies del Decreto 231;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Società:

- considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società stessa.

19.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente all'attività di assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario si applicano i principi di seguito enunciati:

- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;

- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – inter alia – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

APPENDICE 1 – I Reati previsti dal Decreto

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco oggetto di eventuali integrazioni da parte del Legislatore:

1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3 Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4 Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29- quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998, art. 12);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

5 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

6 Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

All'interno della famiglia di reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto sono da ricomprendere anche i Reati di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 9 cd. "Salva olio", con specifica rilevanza ai fini 231 limitatamente all'attività di produzione di olio di oliva:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

7 Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- 8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 convertito con modifiche in L. 6/02/1980, n. 15);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- 9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater*. 1)
- 10 Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.lgs. 39/2014 (art. 25 *quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- 11 Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998).
- 12 Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- 13 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007, con successive modifiche ad opera della Legge n. 186/2014 (art. 25-*octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- 14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*):
- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);

- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di

accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

15 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16 Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 con successive modifiche ad opera della Legge n. 68/2015 (art. 25-*undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);

- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.lgs. 152/2006);
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.lgs. 152/2006);
 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (Art. 3 bis Legge n. 150/1992);
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.lgs. n. 202/2007).
- 17 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-*duodecies*):
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-bis del D.lgs. n. 286/1998).